



**COMUNE DI MONTERIGGIONI**

(Provincia di Siena)

**CAPITOLATO SPECIALE**

**per l'affidamento**

**dei servizi di refezione scolastica, dei servizi ausiliari presso il Centro cottura e  
per l'apertura anticipata dei plessi scolastici e di  
animazione/accompagnamento sugli scuolabus**

## Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei seguenti servizi:
  - 1.1. *Servizio di refezione scolastica (sporzionamento e distribuzione pasti)* nei giorni di svolgimento dell'attività didattica delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie, oltre che nei giorni di rientro previsti per lo svolgimento delle attività extrascolastiche della scuola primaria, nei plessi scolastici di:
    - 1.1.1. Quercegrossa (Scuola dell'Infanzia);
    - 1.1.2. San Martino (Scuola dell'Infanzia e Primaria);
    - 1.1.3. Castellina Scalo (Scuola dell'Infanzia e Primaria);
2. *Servizi ausiliari* presso il Centro cottura di Monteriggioni;
3. *Servizio di Vigilanza ed apertura anticipata* dei plessi scolastici (Pre-scuola) presso la Scuola primaria di primo grado di Castellina Scalo e negli ulteriori plessi nei quali dovesse emergere la necessità nel corso dell'anno scolastico;
4. *Servizio di animazione/accompagnamento scolastico sugli scuolabus comunali* degli alunni della scuola d'infanzia e/o portatori di handicap, consistente in attività di assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus comunali.

## Art. 2 - Modalità di erogazione del servizio

### Servizio di Refezione scolastica:

1. Il Servizio di refezione scolastica dovrà essere erogato nei seguenti plessi e per un numero indicativo di pasti e per un numero indicativo di ore così come sotto indicato:

PLESSO SCOLASTICO	N° pasti giorni corti	N° pasti giorni lunghi	Monte ore giornaliero	Monte ore settimanale	Monte ore annuo
Infanzia Quercegrossa		75	8,5	42,5	1.572,50
Infanzia Castellina Scalo		125	13,50	67,50	2.497,50
Infanzia San Martino		130	16	80	2.960
Primaria di Castellina Scalo	105	205	15,50	77,50	2.635
Primaria di San Martino	115	190	15,50	77,50	2.635

Il fabbisogno settimanale è da intendersi per complessive **37** settimane per le scuole dell'infanzia e **34** settimane per le scuole primarie per la determinazione di un fabbisogno complessivo di 12.300 ore per ciascun anno scolastico; il fabbisogno orario per l'intero periodo contrattuale (3 anni) è pari a **36.900** ore

2. La prestazione del servizio sarà effettuata tutti i giorni feriali del calendario scolastico, escluso il sabato, nei giorni di funzionamento delle scuole secondo i rispettivi calendari scolastici che saranno indicati dal Dirigente Scolastico in conformità al calendario delle attività didattiche previste per le ore pomeridiane.
3. I servizi di cui sopra dovranno essere svolti come appresso indicato e dovranno essere

comprensivi delle attività di seguito specificate:

- 3.1. Il servizio, deve essere svolto nei locali mensa dei plessi scolastici di Monteriggioni indicativamente nell'arco di tempo tra le ore 10,30 e le ore 16,00.
- 3.2. Il servizio comprende:
  - 3.2.1. Sanificazione dei tavoli immediatamente prima della refezione;
  - 3.2.2. Apparecchiatura dei refettori (predisposizione di tovaglietta, tovagliolo, acqua);
  - 3.2.3. Preparazione accessori per sporzionamento pasti;
  - 3.2.4. Pulizia, sanificazione e lavaggio della frutta;
  - 3.2.5. Sporzionamento a e distribuzione dei pasti (primo, secondo, contorno, pane e frutta);
  - 3.2.6. Sparecchiatura del refettorio;
  - 3.2.7. Raccolta e smistamento rifiuti (si prescrive la raccolta differenziata dei rifiuti, con distinzione degli organici dagli inorganici, carta e plastica);
  - 3.2.8. Lavaggio e sanificazione stoviglie e attrezzature di cucina utilizzate per sporzionare e attrezzature di portata;
  - 3.2.9. Asciugatura e riordino delle stoviglie e posate;
  - 3.2.10. Pulizia, disinfezione e riordino dei tavoli e delle sedie dei refettori;
  - 3.2.11. Pulizia, riordino, detersione e sanificazione delle attrezzature utilizzate per il servizio di refezione;
  - 3.2.12. Compilazione giornaliera del registro delle presenze e di tutta la modulistica richiesta dall'ufficio Pubblica Istruzione.
4. Il personale addetto al servizio nel Refettorio dovrà osservare tutte le procedure inerenti il piano di Autocontrollo in attuazione a quanto previsto dal D.lgs. 193/2007
5. La ditta appaltatrice dovrà fornire il seguente materiale presso i singoli refettori scolastici:
  - 5.1. Le attrezzature ed il materiale necessari alla pulizia della cucina, del refettorio e per il lavaggio di stoviglie, posate e quant'altro utilizzato per l'esecuzione del servizio;
  - 5.2. Sacchetti per la raccolta dei rifiuti (con la raccolta differenziata dei rifiuti organici)
  - 5.3. Accessori ed attrezzature per sporzionare i pasti;
  - 5.4. Grembiuli, camici, guanti, cuffie, per il personale addetto al servizio.
6. L'Amministrazione comunale metterà a disposizione i contenitori per la veicolazione dei pasti, stoviglie, posate e bicchieri necessari allo svolgimento del servizio. La ditta aggiudicataria dovrà garantire la corretta manutenzione e conservazione dei beni assegnatigli.
7. Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei refettori scolastici sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere eseguiti rispettando la periodicità e le corrette modalità previste dal piano di autocontrollo. La Ditta deve mantenere presso i singoli plessi scolastici fin dal momento dell'attivazione del servizio, l'elenco dei prodotti che intende utilizzare corredati delle schede tecniche e di sicurezza complete.
8. I detersivi, i disinfettanti e i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate sulle confezioni, pertanto dovranno essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta. Questi prodotti dovranno essere riposti in un armadio chiuso a chiave o in un locale apposito e comunque separati dalle derrate alimentari. E' assolutamente vietato detenere questo materiale nelle zone di confezionamento e distribuzione. Il personale impegnato nel servizio, al

termine, è autorizzato a consumare il pasto.

### **Servizi ausiliari presso il Centro cottura di Monteriggioni;**

9. Il servizio, deve essere svolto nei locali del Centro cottura posto presso la scuola D. Alighieri di Monteriggioni, indicativamente, nell'arco di tempo tra le ore 07,30 e le ore 15. Il servizio comprende:
  - 9.1. Pulizia/sanificazione stoviglie, pentole e attrezzature necessarie alla preparazione dei pasti;
  - 9.2. Pulizia e sanificazione area stoccaggio derrate alimentari;
  - 9.3. Pulizia e sanificazione dei locali della cucina, compreso lavello, fuochi, forno e attrezzature presenti nei locali.
10. Il fabbisogno è stimato in 60 ore settimanali per 37 settimane, per un totale complessivo stimato in **2.220 ore per ciascun anno scolastico**; il fabbisogno orario per l'intero periodo contrattuale (3 anni) è stimato in **6.660 ore**

### **Servizio di sorveglianza ed apertura anticipata dei plessi scolastici:**

11. A seconda della domanda da parte delle famiglie dovrà essere garantita, l'apertura anticipata di alcuni plessi scolastici; l'operatore dovrà garantire l'apertura del plesso, l'accoglienza e la sorveglianza dei bambini e la relativa consegna al personale scolastico alle ore 8,20;
12. Il fabbisogno è stimato in 5 ore settimanali per 30 settimane per un totale complessivo stimato in 150 ore per ciascun anno scolastico; il fabbisogno orario per l'intero periodo contrattuale (3 anni) è stimato in **450 ore**;

### **Servizio di animazione/accompagnamento sugli scuolabus degli alunni delle scuole del Comune di Monteriggioni:**

13. Adempimenti relativi ai viaggi di andata e ritorno: Per l'andata gli utenti dovranno essere prelevati dalle fermate dello scuolabus predefinite nell'orario stabilito per ogni singolo itinerario e consegnati al personale della scuola; per il ritorno gli utenti dovranno essere prelevati dai singoli plessi scolastici, previo affidamento all'accompagnatore da parte del personale di ogni singola scuola, e, successivamente, rilasciati alle fermate dello scuolabus solamente ai genitori o a persone delegate dagli stessi.
14. Il servizio di animazione/accompagnamento scuolabus, che dovrà essere coperto da un accompagnatore per ogni mezzo (di norma n. 4 scuolabus) e per ogni itinerario, potrà essere articolato in più viaggi di andata e di ritorno, sia antimeridiani che pomeridiani a seconda degli alunni trasportati e degli orari di lezione effettuati nelle singole scuole.
15. Il servizio si svolge su cinque giorni la settimana - dal lunedì al venerdì - nelle seguenti fasce orarie indicative:
  - 15.1. mattino: dalle ore 7,30 alle ore 9,30;
  - 15.2. pomeriggio: dalle ore 16,30 alle ore 18,00
16. Gli orari sopra indicati non costituiscono l'orario definitivo ma potranno essere soggetti a variazioni a seguito di nuove iscrizioni e/o eventuale riassetto organizzativo delle scuole interessate.
17. Eventuali modifiche di orario o di numero di addetti potranno essere effettuate solo se richieste dal Comune.
18. Prima dell'inizio del servizio l'Ufficio Scuola provvederà a fornire alla Ditta aggiudicataria l'elenco degli alunni che fruiscono del servizio con l'indicazione delle fermate di salita e discesa nonché della scuola di appartenenza di ogni singolo utente.

19. L'accompagnatore dovrà prestare la massima attenzione nel controllare che tutti gli alunni prelevati al mattino siano ripresi dai plessi scolastici per il viaggio di ritorno a casa.
20. La Ditta aggiudicataria si impegna a disporre di un'adeguata organizzazione che consenta, in ogni caso, la disponibilità del personale nei luoghi e nei tempi nei quali deve essere espletato il servizio. Non costituiscono motivo di esclusione di responsabilità eventuali difficoltà di raggiungimento dei predetti luoghi da parte dell'operatore.
21. Il fabbisogno è stimato in 58 ore settimanali per 37 settimane per un totale complessivo stimato in 2.146 ore per ciascun anno scolastico; il fabbisogno orario per l'intero periodo contrattuale (3 anni) è stimato in **6.438 ore**.
22. La Ditta aggiudicataria dovrà controllare e vigilare affinché gli accompagnatori, incaricati per ogni singolo itinerario, svolgano il loro compito nell'osservanza delle presenti norme organizzative.
23. Gli accompagnatori dovranno porre la massima attenzione che gli alunni trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura ed evitare nella maniera più assoluta che, con lo scuolabus in movimento, gli stessi si alzino dal posto a loro assegnato o distraggano e disturbino l'autista.
24. Gli accompagnatori dovranno sovrintendere alle operazioni di salita e discesa degli alunni dall'automezzo e all'assegnazione dei posti badando che tutti gli alunni occupino i posti a sedere.
25. Al termine del viaggio di andata verso la scuola, gli accompagnatori dovranno accompagnare i minori sino all'ingresso della scuola, durante il viaggio di ritorno alle abitazioni, dovranno scendere per primi ad ogni fermata, ed affidare gli stessi ai genitori o a persone opportunamente incaricate dagli stessi.
26. L'accompagnatore dovrà essere presente sopra lo scuolabus antecedentemente alla salita del primo alunno e fino a dopo la discesa dell'ultimo alunno.

### **Art. 3 Importo e durata dell'appalto**

1. L'importo a base di gara, ammonta complessivamente ad € **857.071,20** di cui € **852.571,20** determinati sulla base del fabbisogno orario complessivo, pari a **50.448 ore per il periodo contrattuale** (3 anni e così come meglio specificato al precedente articolo 2) moltiplicato per costo orario stimato in € **16,90**, oltre ad € **4.500,00 imputabili ad oneri della sicurezza** di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n° 81/2008 non soggetti a ribasso d'asta. L'importo orario è stato calcolato dal competente ufficio comunale sulla base della determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi di cui al DM 10 Giugno 2013 applicabile alle imprese che forniscono i servizi oggetto dell'appalto, ed al livello minimo di inquadramento applicabile per le prestazioni richieste. **Gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.**
2. L'importo dell'appalto sarà quello complessivo indicato al comma 1, detratto il ribasso offerto in sede di gara dal concorrente aggiudicatario, ribasso applicabile sia al costo complessivo stimato che al costo orario.
3. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato speciale comunque necessario al corretto adempimento delle prestazioni ed inerente e conseguente l'appalto.
4. La durata contrattuale è di 3 anni a partire dalla data di stipula del contratto.
5. L'amministrazione si riserva la facoltà rinnovare l'affidamento del servizio, per ulteriori tre anni ed agli stessi prezzi patti e condizioni in essere, ai sensi dall'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006.

6. In ragione della facoltà di rinnovo, secondo quanto previsto al precedente punto 5, il valore stimato dell'appalto è di € **1.714.142,40**.

#### **Art. 4 Stipulazione del contratto**

1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del D.lgs n. 163 del 2006, per cui il prezzo orario offerto in sede di gara costituisce prezzo contrattuale; l'importo del servizio potrà variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva delle prestazioni rese, fermi restando i limiti previsti dall'art. 311 del D.Lgs. 207/2010 come richiamato dal successivo art. 14.

#### **Art. 5 Spese contrattuali**

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall'impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

#### **Art. 6 Cauzione definitiva**

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
2. Detta cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità previste nel D.Lgs. 163/2006.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all'art. 113 del D.lgs 163/2006.

### **Art. 7 Inizio dell'esecuzione**

1. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa stipulazione dello stesso.
2. In caso di necessità, su disposizione del Responsabile del procedimento, il direttore dell'esecuzione può dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti antimafia previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 10. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

### **Art. 8 Obblighi dell'appaltatore**

1. Oltre alle attività previste al precedente articolo 2, sono a carico della Ditta appaltatrice:
  - 1.1. le spese per l'acquisto, la pulizia, la sostituzione degli indumenti per il personale impiegato, occorrenti per l'espletamento del servizio (camicie, cappelli, scarpe, guanti, tesserini di riconoscimento ecc.);
  - 1.2. le spese per assicurazione del personale addetto al servizio, nonché le spese relative ad eventuali responsabilità verso terzi.
2. La Ditta dovrà provvedere, inoltre, a sua cura e spese, alla sostituzione di materiale in generale eventualmente rotto o danneggiato nell'espletamento del servizio.
3. La Ditta dovrà individuare, entro 30 giorni dall'attivazione del servizio, un coordinatore con sede operativa nel territorio comunale al quale l'Amministrazione comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. In caso di assenza o impedimento l'impresa appaltatrice dovrà individuare un sostituto e comunicarne tempestivamente il nominativo all'Amministrazione Comunale; la sede operativa ed il coordinatore dovranno essere muniti di recapito telefonico e fax, e dovrà essere assicurata una reperibilità almeno nella fascia oraria 9-16.
4. Il servizio oggetto di appalto ha carattere di interesse pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato. Grava pertanto sull'impresa appaltatrice l'obbligo assoluto di dargli esecuzione con qualsiasi tempo e condizione ai sensi e per gli effetti della L.146/1990.
5. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio e salve le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l'Amministrazione comunale potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione, con spese a carico di quest'ultima, applicando le penalità previste al successivo art. 16.
6. L'appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio affidatogli con la massima cura e diligenza, nel pieno e puntuale rispetto del presente Capitolato, del contratto d'appalto e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse.
7. E' obbligato ad osservare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni vigenti nella materia oggetto d'appalto ed in particolare si impegna ad osservare la massima riservatezza con riferimento alle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003.
8. L'appaltatore dovrà altresì espletare il servizio affidatogli nel rispetto delle indicazioni impartite per scritto dal direttore dell'esecuzione e concordare con esso eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che dovessero compromettere la regolarità del servizio.
9. L'appaltatore è inoltre obbligato, senza ulteriori compensi:
  - 9.1. a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione;

- 9.2. a redigere e trasmettere al competente ufficio comunale, su richiesta di quest'ultimo, un rapporto sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti;
- 9.3. a comunicare all'Amministrazione comunale ogni notizia utile connessa al servizio appaltato con specifico riferimento alle varie problematiche verificatesi;
- 9.4. a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificano nella conduzione delle prestazioni affidate, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione.

### **Art. 9 Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto**

1. Tutto il personale impiegato nelle attività di refezione scolastica e servizi ausiliari presso il centro cottura, compresi gli eventuali sostituti, dovrà essere in possesso di attestato di frequenza al corso per addetti ad attività alimentari semplici per operatore oppure corso per addetti ad attività alimentari complesse per addetti alla cucina, rilasciato da strutture accreditate ai sensi della DGR n. 436/03 e sue modifiche (tale requisito formativo sostituisce, ai sensi della deliberazione della Regione Toscana 27 dicembre 2004 n. 1388, il libretto di idoneità sanitaria e dovrà essere posseduto dal candidato al momento dell'assunzione in servizio. Sono esentati dal presentare il suddetto titolo: soggetti laureati di 1° o 2° livello in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, scienze agrarie, scienze forestali e ambientali, farmacia, chimica, scienze biologiche, biotecnologie, scienze e tecnologie alimentari, dietistica, tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, tecniche erboristiche, economia ed ingegneria della qualità; i periti agrari e gli agrotecnici; i diplomati della scuola alberghiera che abbiano documentato nel curriculum di studi lo svolgimento di programmi specifici in materia di analisi del rischio e di autocontrollo; i soggetti che hanno frequentato con profitto i corsi di formazione istituiti ai sensi dell'art. 5 della Legge 114/98 e disciplinati con deliberazione della Giunta Regionale 866 del 7/8/2000.
2. Dovrà, in generale, essere adeguatamente reso edotto delle responsabilità specifiche derivanti dalla gestione del servizio, quali il rispetto delle norme sulla privacy e sulla custodia dei beni.
3. La Ditta appaltatrice dovrà munire il personale di indumenti ed altri accessori di legge in perfette condizioni igienico – sanitarie e dovrà in generale provvedere all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia igienico sanitaria in conformità al D.Lvo 193/2007. Ogni operatore dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento, da tenere bene in vista.
4. All'inizio del servizio dovrà essere depositato presso l'Area Affari Generali Socio-Educativa, l'elenco degli operatori, titolari e loro sostituti, con i relativi contatti e per i quali la Ditta dovrà garantire continuità di servizio nella specifica struttura assegnata e senso di responsabilità adeguato alla natura delle attività da espletare che si rivolgono a minori. In relazione all'obbligo di cui sopra le sostituzioni del personale addetto dovranno essere limitate ai casi di effettiva e comprovata necessità. Nel caso in cui le prestazioni non fossero adeguate a quanto richiesto o nel caso di interruzione di singole prestazioni di lavoro – per causa imputabile al lavoratore o all'impresa fornitrice – la Ditta appaltatrice sarà tenuta con ogni onere a suo carico a procedere alla sostituzione degli stessi.
5. La Ditta appaltatrice è titolare del potere disciplinare: le circostanze disciplinarmente rilevanti verranno comunicate tempestivamente alla Ditta, la quale provvederà a contestarle al lavoratore sulla base delle leggi vigenti. Quanto previsto dal presente comma non esime l'appaltatore dalle proprie responsabilità in quanto lo stesso risponde comunque direttamente del comportamento di detto personale, delle inosservanze al presente Capitolato e dei danni derivanti all'Ente ed a terzi imputabili al personale stesso.

6. L'Aggiudicatario è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell'appalto e in particolare:
  - 6.1. nell'esecuzione del Servizio che forma oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo Aggiudicatario è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
  - 6.2. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
  - 6.3. è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
    - 6.3.1. ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio svolto e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
    - 6.3.2. garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
      - 6.3.2.1. nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
      - 6.3.2.2. nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
      - 6.3.2.3. redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
      - 6.3.2.4. fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
7. L'appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le procedure previste a tutela della salvaguardia dell'occupazione nell'ipotesi di cessazione di appalto dal "CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

8. L'aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell'appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l'organico addetto all'appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
9. Secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPR 207/2010, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo del servizio.
10. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall'ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
11. Nel caso di ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'Aggiudicatario negativo per due volte consecutive il Responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
12. Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Aggiudicatario, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario in esecuzione del contratto.
13. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all'uopo assegnato all'Impresa Appaltatrice, l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
14. Il mancato adempimento dell'Aggiudicatario agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l'Amministrazione Comunale, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all'art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell'Aggiudicatario medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 10 Controlli e vigilanza in corso di esecuzione**

1. Ai sensi dell'art. 299 del DPR 207/2010 il Comune verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.
2. E' in facoltà del Direttore dell'esecuzione del contratto eseguire in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di:
  - 2.1. accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e del contratto d'appalto.
  - 2.2. esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione alla qualità del rapporto con il pubblico e all'idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.
3. Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi del Comune.

4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati dell'impresa aggiudicataria, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla legge e dal presente capitolato.
6. L'aggiudicatario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate.

#### **Art. 11 Richiami e diffide in corso di esecuzione**

1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l'ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 12 Subappalto**

1. E' fatto divieto all'impresa, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.
2. L'impresa è obbligata a subappaltare i servizi di pulizia indicati all'art. 2 qualora sia sprovvista dei relativi requisiti di qualificazione ai sensi del DM 7.7.1997 n. 274.
3. Per le restanti attività previste nel presente capitolato, il subappalto è consentito previa autorizzazione scritta del Comune. In caso di subappalto si applica quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e, nei limiti previsti dall'art. 298 del DPR 207/2010, l'art.170 del decreto medesimo.
4. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 3, l'impresa si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva.
5. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge 13/8/2010 n. 136. L'appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n. 136, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e l'ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **Art. 13 Responsabilità dell'appaltatore**

6. L'impresa appaltatrice assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, alle persone, alle cose, alle strutture ed agli impianti in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, sancito dall'art. 165 del DPR 207/2010 come richiamato dall'art. 298 del decreto medesimo.
7. L'impresa aggiudicataria, pertanto, dovrà presentare, prima dell'inizio dell'appalto, polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia assicurativa, che preveda:
  - 7.1. il soggetto gestore quale contraente
  - 7.2. l'indicazione esplicita dell'attività assicurata, coincidente con l'attività appaltata;

7.3. un massimale adeguato all'appalto di cui trattasi.

#### **Art. 14 Varianti contrattuali**

1. Le varianti in aumento o in diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 311 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l'osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma 5 e l'appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni che non mutino sostanzialmente la natura dell'attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l'appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 15 Penalità – Fattispecie e Importi**

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno applicate le seguenti penali:
2. Per ogni inadempienza dell'impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 11: € 250,00 per ogni richiamo o diffida.
3. Nel caso in cui la Ditta non provveda all'espletamento, anche parziale, dei servizi si applicherà una penale giornaliera fissa di Euro 600,00, il cui ammontare sarà addebitato, di regola, al momento del pagamento della fattura.

#### **Art. 16 Penalità – Modalità di applicazione**

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell'art.6.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

#### **Art. 17 Pagamenti**

7. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e la ritenuta di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato mensilmente a seguito di presentazione di fattura emessa dall'Aggiudicatario sulla base delle ore effettuate ed accertate dal Direttore dell'esecuzione, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
8. Il pagamento dell'ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all'art. 4 del DPR 207/2010 viene disposto dopo la scadenza del contratto, subordinatamente all'acquisizione del certificato

di regolare esecuzione, dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

9. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'Aggiudicatario.
10. L'impresa appaltatrice dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. 136/2010.

#### **Art. 18 Sospensione dei pagamenti**

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa qualora le siano state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

#### **Art. 19 Risoluzione del contratto e recesso**

1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
  - 1.1. quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - 1.2. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
  - 1.3. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
  - 1.4. fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
  - 1.5. ricorso al subappalto senza l'autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
  - 1.6. mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
  - 1.7. cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell'art. 116, 2° comma, del D.lgs 163/2006, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
  - 1.8. ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse, l'impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti

dell'importo del contratto;

1.9. qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;

2. Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

3. In caso di recesso unilaterale da parte dell'appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

#### **Art. 20 Modalità del provvedimento di risoluzione**

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

#### **Art. 21 Effetti della risoluzione: L'esecuzione d'ufficio**

1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere 1.3, 1.5, 1.6 ed 1.9, e comma 2 dell'art. 18 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.

3. L'affidamento avviene per trattativa privata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.

5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.

6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.

7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 22 Procedimento amministrativo**

1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

### **Art. 23 Esclusione dell'arbitrato**

1. Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Siena. E' infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al presente contratto d'appalto ad arbitri.